

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRICOMI Irene - Presidente

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere rel.

Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere

Dott. GARRI Guglielmo - Consigliere

Dott. ARMONE Giovanni Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9327-2023 proposto da:

Lo.Cl., rappresentato e difeso dall' avvocato GI.TR.;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI FURCI SICULO

- intimato -

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

- intimato-

avverso la sentenza n. 807/2022 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 26/10/2022 R.G.N. 100/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

FATTI DI CAUSA

1. Lo.Cl., funzionario direttivo presso il Comune di Furci Siculo, agiva in giudizio per chiedere l'inserimento nella base di calcolo dell'indennità di fine servizio della retribuzione di posizione percepita quale Responsabile di Area.

2. Il Tribunale rigettava la domanda.

3. La Corte d'Appello di Messina accertava che la "retribuzione di posizione" era effettivamente stata percepita dal dott. Lo.Cl. "in maniera fissa e continuativa per anni" e che la stessa era stata conteggiata ai fini della determinazione del trattamento pensionistico; tuttavia, ne escludeva il computo ai fini del calcolo della indennità di fine servizio.

Richiamava Cass. 2 dicembre 2020, n. 27547 e l'interpretazione restrittiva degli emolumenti menzionati dall'art. 11 comma 5 legge 152/1968.

4. Per la Cassazione della sentenza di appello ricorre il Lo.Cl. con un motivo.

5. Il Comune e l'INPS sono rimasti intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 4, comma 1, della legge 152/1968, dell'art. 11, comma 5, della legge 152/1968, dell'art. 49, 1 comma, lett. f) del CCNL enti locali del 14.09.2020 (in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).

Deduce di aver percepito la "retribuzione di posizione in maniera fissa e continuativa per anni".

Rileva che l'emolumento per cui si dibatte è previsto e disciplinato agli artt. 8, 9 e 10 del CCNL enti locali del 31.03.1999 e mira a remunerare (art. 8 lett. a) del CCNL 31.03.1999) "lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa".

Assume che, proprio in virtù di tale funzione, l'art. 49 lett. f) del CCNL enti locali del 14.09.2000 espressamente prevede che tale emolumento debba prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto.

2. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già da tempo chiarito, con riguardo alla posizione dei dirigenti, che, ai fini della determinazione dell'indennità premio di fine servizio, non deve tenersi conto della retribuzione di posizione, neanche ove tale emolumento integri parte fissa del globale trattamento retributivo del lavoratore, giacché l'indennità per le funzioni dirigenziali non rientra fra gli emolumenti specificamente indicati dall'art. 11, comma 5, della legge n. 152 del 1968, né può considerarsi come componente dello stipendio nel senso adoperato da tale norma (v. Cass. n. 30993/2019).

È stato, in particolare, affermato (ex aliis, Cass., n. 27547/2020; Cass., n. 1156/2017; Cass., n. 18999/2010; Cass. n. 15906/2004; Cass. n. 9901/2003; Cass. n. 681/2003; Cass., SU, n. 3673/1997) che la retribuzione contributiva, alla quale per i dipendenti degli enti locali si commisura, a norma dell'art. 4 della legge n. 152 del 1968, l'indennità premio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, comma 5, della legge citata; si tratta di una elencazione tassativa e nella quale la dizione "stipendio o salario" richiede una interpretazione restrittiva, limitata alle sole sue componenti oggetto di specifica.

L'indicata giurisprudenza si è occupata specificamente della posizione dei dirigenti.

Il principio è stato tuttavia ribadito anche con riferimento ai dipendenti non dirigenti, quale è il ricorrente (v. la recente Cass. 9617/2025).

Si è, infatti, richiamato l'orientamento della Sezione Lavoro di questa Corte (Cass. n. 18999/2010; Cass. n. 3833/2012; Cass. n. 10160/2001; Cass. n. 681/2003; Cass. n. 9901/2003), secondo il quale la retribuzione contributiva cui si commisura la indennità premio di servizio, a norma dell'art. 4 della legge n. 152 del 1968 è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, comma 5, legge citata, la cui elencazione ha carattere tassativo e il riferimento della quale allo stipendio o salario richiede una interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come esclusivi componenti di tale voce, degli aumenti periodici della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura.

Quanto all'inserimento, all'art. 49 del CCNL del 14 settembre 2000, della retribuzione di posizione tra gli emolumenti utili ai fini della base di calcolo del trattamento di fine rapporto, deve osservarsi che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che i contratti collettivi, salvo che non siano a tanto abilitati da specifiche disposizioni di legge, non possono in alcun modo disporre o comunque modificare i rapporti previdenziali, distinti dai rapporti di lavoro, intercorrenti tra soggetti diversi e disciplinati da norme legali inderogabili (Cass. n. 1063/2008).

Questa Corte di legittimità ha anche rilevato che l'art. 2 della legge n. 335 del 1995 ha previsto che "per i lavoratori assunti dal 1.1.1996 alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto

legislativo 3.2.1993 n. 29 i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'art. 2120 c.c. in materia di trattamento di fine rapporto" (comma 5); "la contrattazione collettiva nazionale, in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3.2.1993 n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma" (comma 6); "la contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresì, ai sensi del comma 6, le modalità per l'applicazione, nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31.12.1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto" (comma 7).

Pertanto, solo per i lavoratori assunti a partire dal 1 gennaio 1996 è previsto che i trattamenti di fine servizio siano regolati secondo le disposizioni del codice civile, con conseguente superamento della struttura previdenziale dei trattamenti contemplati dalla disciplina pubblicistica; per contro, in relazione ai lavoratori già in servizio al 31.12.1995 (fra i quali va compreso il ricorrente) è demandata alla contrattazione collettiva soltanto la definizione delle modalità applicative della disciplina e la nuova regolamentazione della materia, destinata a superare la previgente disciplina (ex art. 72, comma 3, D.Lgs. n. 29 del 1993, ora trasfuso nell'art. 69, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001) va riferita ad un intervento di modifica complessivo del quadro normativo e non a meri interventi specifici su alcuni punti, quali l'inclusione di specifiche voci retributive nel calcolo del trattamento di fine servizio.

Ne consegue che la indennità di posizione, pur ricompresa dalla contrattazione collettiva nella struttura della retribuzione, non va computata nella liquidazione della indennità premio di servizio, in quanto voce non indicata dal detto comma 5 dell'art. 11.

3. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

4. Nulla va disposto in ordine alle spese non avendo le parti intimato svolto attività difensiva.

5. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro della Corte Suprema di cassazione, il 9 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2026.